



**PROCURA GENERALE della REPUBBLICA
presso la CORTE di APPELLO di
CAGLIARI**

Linee guida concordate tra l'Ufficio della Procura Generale
ed i Procuratori della Repubblica del distretto di Cagliari
in materia di avocazione delle indagini preliminari

Il 25 giugno 2018, alle ore 10:00, nei locali della Procura Generale di Cagliari, si sono riuniti il Procuratore generale, nella persona di Maria Gabriella Pintus Avv. Gen. Sassari, il Procuratore della Repubblica di Cagliari, Maria Alessandra Pelagatti, il Procuratore della Repubblica di Sassari, Giovanni Caria, il Procuratore della Repubblica di Nuoro, Patrizia Castaldini, il Procuratore della Repubblica di Oristano, Ezio Domenico Basso, il Procuratore della Repubblica di Lanusei, Biagio Mazzeo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, Anna Cau.

Nessuno è presente per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari e per la Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Premesso che l'ufficio della Procura Generale ha già adottato d'intesa con i Procuratori del distretto, in data 11/12/2017, le linee guida da osservare in materia di avocazione, costituenti parte integrante del progetto organizzativo;

rilevato che appare necessario apportare delle integrazioni e modifiche alle linee guida già adottate, al fine di un adeguamento ai criteri di orientamento formulati dal Procuratore Generale della Cassazione in data 24 aprile 2018 e ai principi della risoluzione adottata dal C.S.M. in data 16/05/2018;

osservato, in particolare, che l'intervento consiliare ha inteso promuovere modelli organizzativi condivisi tra gli uffici requirenti di ogni distretto con l'intento di rendere più agevoli gli obblighi di comunicazione gravanti sui Procuratori della Repubblica;

ritenuto, altresì, che l'istituto della avocazione si caratterizza per aver attribuito al Procuratore Generale un potere di discrezionalità selettiva dovendosi distinguere le situazioni in cui l'inerzia sia solo apparente da quelle di effettiva inattività del pubblico ministero in modo da riservare il controllo sostitutivo solo alla seconda tipologia di fattispecie;

I Magistrati presenti deliberano quanto segue.

1. Contenuto e termini delle comunicazioni di cui all'art. 407, comma 3-bis, c.p.p. in riferimento ai procedimenti a carattere prioritario

1.1. Con riferimento ai procedimenti a trattazione prioritaria (tra cui devono essere ricompresi quelli di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e quelli classificati tali nei progetti organizzativi delle Procure del distretto) la comunicazione indicata nell'ultimo periodo del comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p. dovrà essere trasmessa dal Procuratore della Repubblica (e non dal sostituto designato per la trattazione del procedimento) avuto riguardo alla esclusiva titolarità dell'azione penale in testa al dirigente dell'ufficio.

1.2. Le comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:

- a) numero di registro generale del procedimento;
- b) nome del pubblico ministero incaricato della trattazione;
- c) data di iscrizione nel registro delle notizie di reato e, se più sono gli indagati e/o i reati, dell'ultima iscrizione;
- d) scadenza dei termini d'indagine;
- e) il nominativo dell'indagato;
- f) titoli dei reati;
- g) indicazione della necessità (o meno) dell'espletamento di ulteriori indagini;
- h) data di commissione dei reati;
- i) eventuale esposizione delle ragioni del ritardo.

Appare, altresì, utile che venga inserita, laddove possibile, la previsione dei tempi di definizione del procedimento.

1.3. La comunicazione non sarà dovuta nei casi indicati a pag. 14 della risoluzione del CSM del 16.05.2018.

1.4. Le comunicazioni saranno raggruppate e trasmesse a cura del Procuratore della Repubblica entro i primi quindici giorni di ogni mese ed avranno ad oggetto i procedimenti in cui sono venuti a scadere i termini di cui all'art. 407, comma 3 bis nel mese precedente.

1.5. La sospensione dei termini processuali deve ritenersi applicabile anche ai termini indicati dall'art. 407, comma 3 bis c.p.p..

1.6. Ai fini della valutazione dell'esercizio del potere di avocazione il Procuratore Generale potrà richiedere al Procuratore della Repubblica ulteriori dati o informazioni.

- 1.7. Il Procuratore della Repubblica provvederà in conformità salvo sussistano ragioni ostative, che saranno prontamente comunicate.
- 1.8. L'accesso agli atti del procedimento avocabile è in ogni caso condizionato all'autorizzazione del Procuratore della Repubblica da ritenersi "*conditio sine qua non*".

2. Criteri ai quali la Procura Generale si atterrà nell'esercizio del potere-dovere di avocazione ai sensi dell'art. 412, comma primo, c.p.p.

- 2.1. Nell'esercizio del potere-dovere di avocazione il Procuratore Generale seguirà i seguenti criteri.
- a) Procedimenti a trattazione prioritaria per i quali sia stata segnalata la necessità di ulteriori indagini.
 - b) Procedimenti a trattazione prioritaria per i quali vi sia il rischio di prescrizione, a condizione che il tempo residuo non sia tanto breve da autorizzare la previsione di una inutilità dell'avocazione.
 - c) Procedimenti a trattazione prioritaria relativi a reati gravi tenuto conto dell'allarme sociale provocato, rilevanza del bene giuridico tutelato, concreto interesse alla sollecita definizione dimostrata dalle parti private.

Maria Gabriella Pintus

Maria Gabriella Pintus

Maria Alessandra Pelagatti

Maria Alessandra Pelagatti

Giovanni Carja

Giovanni Carja

Ezio Domenico Basso

Ezio Domenico Basso

Patrizia Castaldini

Patrizia Castaldini

Biagio Mazzeo

Biagio Mazzeo

Anna Cau

Anna Cau